



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

**Adunanza del 11 dicembre 2024**  
**Richiesta di parere**  
**del Comune di Mirandola (MO)**

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE la del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR, la del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e

la del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

VISTE le del. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Mirandola in data 8 novembre 2024;

VISTO il decreto presidenziale n. 59/2024 del 8 novembre 2024, con il quale la questione è stata deferita all'esame collegiale di questa Sezione regionale di controllo per il giorno 11 dicembre 2024;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

## **FATTO**

Il Sindaco *pro-tempore* del Comune di Mirandola (MO) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, in merito alla "possibilità di riconoscere gli incentivi derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, con riferimento a sentenze passate in giudicato, ai sensi dell'art. 3, c. 196-bis della L. 549/1995, previamente acquisite alle casse dell'ente, in quota parte anche a dipendenti non incaricati delle funzioni di rappresentanza dell'Ente in giudizio, ma preposti allo svolgimento di attività amministrative di supporto, quali seguire il fascicolo processuale, le scadenze (appelli, memorie), il deposito degli atti nel SIGIT, etc.". In particolare, l'Ente rappresenta nel merito che:

- con riguardo agli incentivi derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, con riferimento a sentenze passate in giudicato, il Comune fa riferimento all'art. 11, c. 3, del D.Lgs. 546/1992 che prevede "*L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio*", consentendo al Comune di Mirandola, di essere rappresentato in sede di giudizio da un proprio Dirigente del Settore Finanziario, quale Dirigente responsabile dei tributi comunali. Per le prestazioni rese si fa applicazione dell'art. 15, c. 2-sexies, del medesimo D.Lgs. 546/1992 che prevede "*Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti*

*nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”;*

- come confermato nel tempo dalla magistratura contabile (cfr. deliberazione n.18/2024 Corte dei conti Sezione delle Autonomie) *“questi soggetti non necessitano di conferimento di procura essendo abilitati ex lege a stare in giudizio in luogo del sindaco nel caso in cui il comune non intenda conferire procura ad un avvocato del foro (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 15/06/2012, n. 9905; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 22/12/2016, n. 26719; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/05/2018, n. 13153)”;*
- ancora la citata deliberazione 18/2024 afferma che *“Il legislatore ha equiparato la prestazione professionale profusa dal dirigente o funzionario rispetto a quella del difensore togato, abilitando il primo a stare in giudizio in luogo del sindaco nel caso in cui il comune non intenda conferire la procura ad un avvocato del foro, senza necessità di conferimento di procura. L'incentivo riferito alla difesa diretta remunera specificamente una prestazione professionale resa dal dirigente o funzionario che rappresenta l'ente in giudizio, il quale svolge, come ricorda la Corte di cassazione, una prestazione professionale identica a quella del difensore abilitato”*

In tale quadro normativo si pone il problema della diversa fattispecie qualora nelle attività difensive, il Dirigente del Settore Finanziario e Responsabile del Servizio Tributi, sia coadiuvato da un dipendente, senza funzioni di rappresentanza, che segua il fascicolo processuale, le scadenze (appelli, memorie), il depositando degli atti nel SIGIT, etc.

Assume che l'interpretazione delle norme predette non sia chiara quanto alla possibilità di estendere in quota parte l'incentivo di cui all'art. 15, c. 2-sexies, del D.Lgs. 546/1992 in parola anche a soggetti diversi dai soggetti previsti dall'art. 11, c. 3, del medesimo D.Lgs. 546/1992 (per il Comune individuato nel Dirigente dell'ufficio tributi) in quanto coinvolti in attività di supporto senza funzioni di rappresentanza dell'ente locale.

## **DIRITTO**

## **1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere**

L'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale).

### **1.1 Ammissibilità soggettiva**

In relazione al requisito dell'ammissibilità soggettiva, i presupposti per la richiesta del parere devono essere vagliati in relazione alla legittimazione dell'ente ed alla capacità della persona fisica firmataria a essere qualificata come organo dotato di legale rappresentanza.

Al riguardo, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG), questo aspetto sottende l'analisi della legittimazione soggettiva "esterna" ed "interna". La prima, intesa come legittimazione a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo, *"appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito"* (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). L'elencazione dei soggetti legittimati a richiedere pareri alle Sezioni regionali, contenuta nell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, è stata ritenuta tassativa dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. Autonomie, del. n. 13/AUT/2007), che è altresì intervenuta per meglio delineare i confini di tale previsione (ad esempio, sancendo che la legittimazione a richiedere pareri possa essere riconosciuta anche in capo alle Unioni di comuni limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa, posto che a tal fine questa può essere assimilata al comune in quanto proiezione dei singoli enti partecipanti finalizzata all'esercizio congiunto di funzioni di competenza comunale - cfr. Sez. autonomie, del. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG). Per quanto concerne la "legittimazione soggettiva interna", la Sezione delle Autonomie ha chiarito che questa *"riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere"* e che, pertanto, nel caso di un Comune *"... ai sensi dell'art. 50, c. 2, TUEL, è il Sindaco il legale rappresentante dell'ente comunale e, pertanto, tale figura istituzionale"*

*costituisce organo di vertice politico con legittimazione soggettiva interna ed esterna a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti"* (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). La richiesta di parere sottoposta all'odierno esame risulta ammissibile sotto l'aspetto soggettivo in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Mirandola, organo legittimato a rappresentare l'Ente.

Per completezza, si rappresenta che l'istanza è stata trasmessa direttamente dal Comune e non per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, organo previsto dell'art. 123 della Costituzione. Tuttavia, l'art. 7, comma 8, della L. 131/2003, nel prevedere che le richieste possano essere formulate "di norma" tramite il Consiglio delle Autonomie locali, non esclude che ci sia un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

## **1.2 Ammissibilità oggettiva**

Il perimetro della riconducibilità della richiesta di parere alla materia della contabilità pubblica è stato delineato dalla Corte dei conti in diverse pronunce susseguitesesi nel tempo (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10; Sezione delle Autonomie, del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Con del. 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (...), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio".

La Sezione delle Autonomie, con la del. n. 3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando come, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono essere, oltre "... all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente", anche l'attinenza del quesito proposto ad "... una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali". È stato, altresì, ribadito come "materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi

*equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica”. Solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica.*

Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, la possibile interferenza con funzioni requirenti e giurisdizionali delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura, nonché il rischio di un inserimento nei processi decisionali degli enti territoriali, che ricorre quando le istanze consultive non hanno carattere generale e astratto, precludono alle Sezioni regionali di controllo la possibilità di pronunciarsi nel merito.

In altre parole, con la del. n. 3/2014 la Sezione delle Autonomie conferma l’ambito entro il quale ricondurre la nozione di “contabilità pubblica” come sopra riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto *“connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, c. 3, Cost. – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*: essa, tuttavia, non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali” (cfr. del. n. 5/2006 Sez. delle Autonomie).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia la *“normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”* (cfr. del. n. 5/2006 Sez. delle Autonomie).

Inoltre, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei *“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza*

*pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (cfr. del. n. 54/2010 Sez. Riunite in sede di controllo) e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla materia della contabilità pubblica. In particolare, si configura l'attinenza alla materia della contabilità pubblica quando ricorrono, specificamente, le condizioni delineate dalla delibera n. 17/2020/QMIG, in cui cioè *"la nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa» o, in altre parole, situazioni in cui possono rinvenirsi quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non si rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. del. n. 3/2014 Sez. delle Autonomie), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa. Il pericolo è quello che, attraverso l'irragionevole estensione oggettiva dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti sia immessa *"nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (così, ancora, la del. n. 5/AUT/2006, nonché Sez. Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10, cit., e del. 12 maggio 2011, n. 27/CONTR/11, che sottolinea, a tale riguardo, *"la necessaria adeguatezza anche espositiva dell'istanza dell'ente"*; nei medesimi termini, in tempi più recenti, la Sez. delle Autonomie, con del. n. 24/SEZAUT/2019/QMIG che ha concluso per

l'inammissibilità della questione di massima posta dalla Sezione remittente, cfr. anche la del. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG Sez. delle Autonomie).

Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato l'ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da compiere (amministrazione attiva) e dall'altro di evitare una funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. contr. Puglia, del. n. 104/2010 e n. 118/2009), cui spetta procedere alla adeguata valutazione ponderativa di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali.

Costituisce, altresì, *ius receptum*, il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur originando di norma da un'esigenza gestionale dell'amministrazione, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di norme, principi ed istituti, attinente alla materia contabile; viceversa è preclusa, l'indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri.

Ciò significa che è esclusa qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Diversamente opinando, detta funzione si tradurrebbe in una atipica attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, attivata dall'interessato al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità (cfr. per tutte: Sezione delle Autonomie, del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG; Sez. regionale di controllo per il Veneto del. n. 492/2015/PAR, n. 109/2019/PAR e n. 311/2019/PAR).

La Sezione delle Autonomie ha altresì evidenziato che *«[l]a presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini [...] può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica". Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede»* (del. n. 3/2014 cit.).

**1.2.1** Sulla base delle coordinate sopra riferite, la Sezione può quindi procedere al vaglio dell'ammissibilità oggettiva del quesito formulato dal Sindaco del Comune di Mirandola.

**1.2.2** Questa Sezione constata la riconducibilità del quesito posto alla materia della contabilità pubblica, nell'accezione fornita dalla giurisprudenza contabile sopra richiamata quale "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici" (cfr. Sezione delle



Autonomie, del. n. 5/AUT/2006 e Sez. Riunite in sede controllo, del. n. 54/CONTR/2010). La questione qui proposta è relativa alle condizioni per il riconoscimento di emolumenti, in favore del personale dipendente, previsti da una specifica disposizione di legge, rientrando quindi nell'ambito sopra delineato nella misura in cui esso riguarda, in termini generali, possibilità di riconoscere gli incentivi derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, con riferimento a sentenze passate in giudicato, ai sensi dell'art. 3, c. 196-bis della L. 549/1995, previamente acquisite alle casse dell'ente, in quota parte anche a dipendenti non incaricati delle funzioni di rappresentanza dell'Ente in giudizio.

Sulla materia relativa alle modalità di riconoscimento dei predetti compensi, peraltro, ha già avuto modo di esprimersi la giurisprudenza della Corte dei conti (tra le altre, Sezione delle Autonomie, del. n. 18/SEZAUT/2024/QMIG).

Quanto al secondo aspetto nel quale si articola il profilo oggettivo di ammissibilità, il parere di questa Corte può essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo pertanto ogni valutazione su atti o casi specifici, che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione.

Al riguardo, il Collegio rileva che la questione relativa alle condizioni per il riconoscimento degli emolumenti in esame è connotata dai caratteri della generalità e dell'astrattezza e rappresenta questione di interesse generale per le autonomie territoriali.

Il Collegio, infine, rileva l'insussistenza di interferenze con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altre giurisdizioni.

Pertanto, la suddetta richiesta di parere del Sindaco del Comune di Mirandola risulta ammissibile anche sotto l'aspetto oggettivo, nella misura in cui esso riguarda, in termini generali, le condizioni per il riconoscimento anche in favore del personale non incaricato delle funzioni di rappresentanza dell'Ente in giudizio degli incentivi derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, con riferimento a sentenze passate in giudicato, previamente acquisite alle casse dell'ente trattandosi dunque di questione inerente alla contabilità pubblica e che non interferisce con altre funzioni intestate alla Corte o ad altre giurisdizioni.

## **2 Merito**

Il Comune istante richiede se sia possibile riconoscere gli incentivi derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, con riferimento a sentenze passate in giudicato, ai sensi dell'art. 3, c. 196-bis della L. 549/1995,

previamente acquisite alle casse dell'ente, in quota parte anche a dipendenti non incaricati delle funzioni di rappresentanza dell'Ente in giudizio.

Al riguardo, è necessario, preliminarmente, procedere all'esame del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento nei termini che seguono:

- l'art. 15, c. 2-*sexies* del D.Lgs. n. 546/1992 (disciplinante le spese del giudizio nel processo tributario) dispone che «Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza»;
- la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la recente del. n. 18/2024/QMIG, nell'enunciare il principio di diritto relativo alla non assoggettabilità ai limiti di cui all'art. 23, c.2 del D.Lgs. n. 75/2017 degli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che abbiano assistito l'ente locale nel processo tributario, in quanto si tratta di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse, hanno altresì affermato che *"tali risorse devono essere gestite, sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell'ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell'incentivo"* e che *"al fine di superare i limiti di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75/2017, devono però verificarsi entrambe le condizioni: che si tratti di risorse etero-finanziate e che siano utilizzate per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi. Nel caso in esame, si tratta di incentivi ad personam etero-finanziati, attraverso risorse aggiuntive per il bilancio dell'ente, da destinare specificatamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l'ente locale in giudizio, solo a seguito di riscossione delle spese di lite liquidate in sentenza e dopo il passaggio in giudicato della stessa, secondo le modalità dettate in apposito regolamento interno che dovrà, altresì, prevedere sistemi per assicurare la neutralità finanziaria, tenendo indenne l'ente locale dal peso dei costi connessi" e altresì che *"deve sempre sussistere una stretta correlazione tra le risorse recuperate a titolo di spese di giudizio liquidate in sentenza e il dirigente o funzionario che ha assistito**

*l'ente nel medesimo contenzioso, osservando tutti gli altri limiti imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale vigente".*

Ciò premesso, conformemente a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la suddetta recente del. n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, il Collegio - aderendo al dal principio di diritto definito dalla pronuncia soprariportata - ritiene che le risorse aggiuntive in parola, acquisite al bilancio dell'ente, rappresentino "incentivi ad personam etero finanziati" da destinare "specificatamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l'ente locale in giudizio" e che, pertanto, non possano essere riconosciute anche a dipendenti non incaricati delle predette funzioni di assistenza dell'Ente in giudizio.

Inoltre, a conferma dell'orientamento nomofilattico reso nella deliberazione riportata della Sezione delle Autonomie, la Sezione rammenta che, laddove il legislatore ha riconosciuto incentivi al personale, estendendoli anche in favore del personale impiegato nel raggiungimento di determinati obiettivi, lo ha fatto in forma espressa e specifica. A titolo esemplificativo, si veda l'art. 1, c. 1091, della L. n. 145/2018 in materia di incentivi IMU/TARI, dove si è previsto esplicitamente il riconoscimento degli incentivi anche in favore del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.

Diversamente, con l'art. 15, c. 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992, il legislatore ha previsto l'applicazione delle disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto, a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, senza stabilire alcuna correlazione del predetto compenso con altre ulteriori funzioni rispetto a quelle dell'assistenza in giudizio.

Pertanto, la Sezione, conformemente a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la citata del. n. 18/SEZAUT/2024/QMIG, conclude nel senso che i compensi di cui all'art. 15, c. 2-sexies del D.Lgs. n. 546/1992 sono da destinare "specificatamente a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l'ente locale in giudizio" e che, pertanto, non possano essere riconosciuti anche a dipendenti non incaricati delle predette funzioni.

#### **P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, in risposta al quesito posto dal Comune di Mirandola, rende il presente parere nei termini di cui in motivazione.

### **DISPONE**

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Mirandola (MO);
- che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2024.

Il Relatore

Antonino Carlo

*(firmato digitalmente)*

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 16 dicembre 2024

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

*(firmato digitalmente)*